

CONTRATTO

**PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE
PISTE DI ATLETICA LEGGERA DELLO STADIO OLIMPICO E
DELLO STADIO DEI MARMI PER GLI EUROPEI DI ATLETICA
LEGGERA ROMA 2024 - R.A. 023/23/PN
CIG: 96743305AB- CUP: J84J22000930001**

TRA

SPORT E SALUTE S.P.A. con sede legale in Roma, Largo Lauro de Bosis,
15, C.F., P.IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
07207761003, in persona del Presidente e Amministratore delegato, Avv. Vito
Cozzoli, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusti poteri allo stesso
conferiti nella Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio
2022 (di seguito per brevità anche solo “**Committente**”),

E

RAGIONE SOCIALE IMPRESA con sede legale in _____,
Via/Piazza/Altro _____, n. ____, iscritta al Registro delle Imprese
di _____ al n. _____, C.F. _____, P. IVA
_____, domiciliata ai fini del presente atto in _____,
Via/Piazza/Altro _____, in persona del _____
e Legale rappresentante _____, giusta poteri allo stesso
conferiti da _____ (di seguito, per brevità, anche solo “**Fornitore**”);

[OVVERO NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SIA UN RTI]

RAGIONE SOCIALE IMPRESA con sede legale in _____,
Via/Piazza/Altro _____, n. ____, iscritta al Registro delle Imprese
di _____ al n. _____, C.F. _____, P. IVA

_____, domiciliata ai fini del presente atto in _____,
Via/Piazza/Altro _____, in persona del _____
e Legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa
mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa,
la mandante _____, sede legale in _____, Via/Piazza/Altro
_____, n. ____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al
n. _____, C.F. _____, P. IVA _____, domiciliata
ai fini del presente atto in _____, Via/Piazza/Altro _____, e la
mandante _____, sede legale in _____, Via/Piazza/Altro
_____, n. ____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al
n. _____, C.F. _____, P. IVA _____, domiciliata
ai fini del presente atto in _____, Via/Piazza/Altro _____, giusta
mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal Notaio in
_____, Dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito, per brevità,
anche solo “**Fornitore**”)
(di seguito congiuntamente anche le “Parti”)

PREMESSO

- a)** che, nell'estate del 2024, la città di Roma ospiterà i Campionati Europei di Atletica leggera presso lo Stadio Olimpico e presso lo Stadio dei Marmi situati nel Parco del Foro Italico di Roma;
- b)** che ai fini dell'adeguamento dei suddetti impianti sportivi alla recente normativa internazionale World Athletics (WA) e della Federazione Europea di Atletica Leggera (European Athletics), si rendono necessari dei lavori di rifacimento delle piste di atletica;
- c)** che il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento delle piste di atletica

leggera dello Stadio Olimpico e dello Stadio dei Marmi per gli Europei di Atletica leggera Roma 2024, posto a base di gara, è stato validato, dall'Ing. Manuela Vellani, in data 22 settembre 2022, e successivo addendum del 7 novembre 2022, all'esito del rapporto conclusivo di verifica emesso sensi dell'art. 26, comma 6 lettera c) del Codice;

d) che, dal quadro economico del progetto esecutivo, l'importo complessivo dei lavori a base di gara, è pari ad € 3.473.209,57, IVA esclusa, così suddiviso:

a. € 3.432.768,73+IVA, per l'esecuzione dei lavori soggetti a ribasso;

b. € 40.440,84+IVA, per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento (PSC) ai sensi dell'art.100 del D.Lgs.81/08 e s.m.i., non soggetti a ribasso;

e) che il Committente, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente dettati dal D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 (di seguito, per brevità, anche solo "D.Lgs.50/2016"), con determinazione a contrarre n. ___ del __, ha ravvisato la necessità di procedere all'affidamento dei lavori di adeguamento delle piste dello Stadio dei Marmi e dello Stadio Olimpico, agli standard internazionali per gli Europei di Atletica Leggera Roma 2024, attraverso una Procedura negoziata sotto soglia, indetta dal Committente con Lettera di Invito Prot. n. _____ (di seguito, per brevità, anche solo "Procedura" o "Gara"), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

f) che, a seguito dell'espletamento della suddetta procedura di gara, il Fornitore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto e relativi allegati (di seguito, per brevità, anche solo "Contratto"), alle condizioni, e secondo le modalità e i

termini di seguito stabiliti;

g) che il Fornitore è stato sottoposto, con esito positivo, al controllo sul possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara ai fini dell'aggiudicazione;

h) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal progetto esecutivo posto a base, dal Capitolato speciale d'appalto (d'ora in poi anche solo "Capitolato speciale d'appalto") nonché dalla restante documentazione di gara (ivi incluse le rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire che, in ogni caso, lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

i) che il Fornitore conferma di avere preso esatta cognizione dello stato dei luoghi e delle condizioni per l'esecuzione dei lavori, così come dettagliate nella Relazione generale al Progetto esecutivo e relativi allegati, negli elaborati del Progetto Esecutivo, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla esecuzione dell'opera, e di avere tenuto in considerazione i predetti elementi ai fini della formulazione dell'offerta;

j) che il Fornitore ha verificato e fatto proprio il progetto esecutivo, trovandolo pienamente conforme alle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa per tale livello di progettazione e, pertanto, riconosce, anche alla luce delle verifiche effettuate, che gli elaborati progettuali sono adeguati e che l'opera è perfettamente realizzabile a regola d'arte nei tempi previsti e al prezzo indicato in sede di Offerta;

k) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse :

- la garanzia definitiva rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo di Euro _____ (_____/__) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

- la Polizza CAR/RCT, rilasciata dalla _____ in data ____ ed avente n°_____, con un massimale pari all'importo del contratto, a copertura dei danni materiali e diretti subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e con un massimale pari ad € _____ unico per sinistro per la responsabilità civile da danni causati a terzi (RCT) in relazione ai lavori assicurati, che si siano verificati durante l'esecuzione degli stessi;

- la polizza di responsabilità civile verso prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni subiti dai prestatori di lavoro di cui il Fornitore si avvarrà durante l'esecuzione, rilasciata dalla _____, contraddistinta al n._____, a copertura dei lavori oggetto del presente contratto, con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per persona infortunata;

l) che il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;

m) che il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale in corso di validità all'atto della stipulazione, rilasciata da ente certificatore autorizzato;

n) SE NON DISPONIBILE ANTIMAFIA E L'APPALTO E' URGENTE O SONO DECORSI 30 GG DALLA RICHIESTA] che stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto oggetto della procedura **[OVVERO, NEL CASO IN CUI SONO DECORSI 30 GG DALLA RICHIESTA]** che, essendo decorsi 30 gg dalla richiesta della comunicazione Antimafia, si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui all'art. 88 del D.Lgs.159/2011; l'eventuale esito negativo delle predette verifiche darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto;

o) [IN PRESENZA DI INFORMATIVA/COMUNICAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA] che si è proceduto ai sensi di quanto stabilito all'art. 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021, alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva e, pertanto, in caso di esito negativo delle verifiche di cui all'art. 88 del D.Lgs.159/2011, si procederà alla risoluzione di diritto del presente contratto;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliare:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI, NORME REGOLATRICI

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella

restante parte del presente documento, e, sebbene non allegati, i seguenti documenti: 1) Lettera di Invito, e relativi allegati, accettati dal Fornitore in sede di gara (comprese le eventuali rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti); 2) Progetto Esecutivo, ivi compresi, il Cronoprogramma, il Piano di sicurezza e coordinamento, tutte le relazioni, i documenti generali e gli elaborati grafici; 3) Capitolato speciale d'appalto; 4) documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara;

[Eventuale in caso di aggiudicatario a seguito di verifica di anomalia]:

Fanno, altresì, parte del Contratto tutta la documentazione presentata in sede di gara e di verifica dell'anomalia a giustificazione dei prezzi offerti dal Fornitore, ivi incluse quelle relative alle caratteristiche di lavorazioni e materiali presenti nell'appalto, alle qualità, quantità e disponibilità degli stessi per tutta la durata dell'appalto.

2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

a) dalle clausole del presente Contratto, da quanto previsto negli eventuali allegati, e da quanto stabilito nella documentazione di gara richiamata al precedente comma 1;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016;

d) dal D.M. 19 aprile 2000, n.145 e s.m.i. - di seguito denominato "Capitolato Generale" - negli articoli ancora in vigore, per quanto non in contrasto con Capitolato o non previsto da quest'ultimo;

e) dal Regolamento approvato con D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

f) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;

g) dall'Allegato 2 al D.M. 11 ottobre 2017, "Criteri Ambientali Minimi per affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"

h) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per il Committente;

i) dal codice civile e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Committente consultabili sul sito internet dello stesso;

j) dal Codice Etico del Committente.

3. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Contratto, da una parte, e quanto dichiarato dal Fornitore nell'offerta, dall'altra parte, prevarrà in ogni caso la disposizione più favorevole al Committente.

4. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Committente, il Fornitore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

5. Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme pro tempore applicabili in relazione all'oggetto del presente Contratto,

comprese quelle eventualmente sopravvenute rispetto alla sottoscrizione del Contratto stesso.

6. [EVENTUALE, SE AL MOMENTO DELLA STIPULA È PENDENTE UN GIUDIZIO NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO] In virtù della stipula del Contratto in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del Contratto, il Fornitore con la sottoscrizione del Contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti del Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziari e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Committente affida al Fornitore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di adeguamento delle piste di atletica dello Stadio Olimpico e Stadio dei Marmi, situati nel Parco del Foro Italico di Roma, agli standard internazionali per i Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 (di seguito anche solo "Lavori").

2. I Lavori dovranno essere espletati, in ottemperanza al Progetto esecutivo con le eventuali migliorie tecniche proposte, nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e in tutti gli ulteriori documenti contrattuali, della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia, nonché delle autorizzazioni e di ogni prescrizione derivante dal Committente, dalle Amministrazioni ed Enti competenti e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo di gara.

3. Sono ad esclusivo carico del Fornitore tutte le prestazioni, tutti gli adempimenti nonché tutti gli oneri e tutte le spese da intendersi già pienamente remunerati e compensati con il corrispettivo, occorrenti alla corretta realizzazione dei lavori, anche se non espressamente previsti nel contratto, ma che risultino comunque necessari per la compiuta esecuzione dei Lavori, a perfetta regola d'arte, assumendo il Fornitore medesimo ogni inerente e conseguente alea.

4. Le soluzioni migliorative proposte nell'offerta tecnica, in sede di gara, hanno pieno valore negoziale e costituiscono un obbligo contrattuale del Fornitore. Il Fornitore si impegna ad eseguire l'intera opera, comprensiva delle migliorie offerte, come saranno accettate dal Committente, in modo conforme, integrabile e congruo con il progetto posto a base di gara e con le relative normative vigenti; la mancata esecuzione costituirà, comunque, grave inadempimento contrattuale, ed il Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto unilateralmente e a proprio insindacabile giudizio, in danno del Fornitore.

Art. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI

1. Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del presente Contratto è l'Ing. Manuela Vellani.

2. Il Direttore dei lavori è il/la Dott./Dott.ssa _____, che rivestirà il ruolo di interfaccia operativa ufficiale del Committente verso il Fornitore per la gestione del presente Contratto.

3. L'indirizzo PEC per effettuare comunicazioni al Direttore dei lavori è il seguente: _____

Art. 4 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER IL FORNITORE

1. Il Fornitore nomina quale "Responsabile del Contratto" il proprio dipendente Sig. _____, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso il Committente per la gestione del presente Contratto. Al Responsabile del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte del Committente. Il Responsabile del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.

2. I recapiti del Responsabile del Contratto sono i seguenti: indirizzo sede _____, numero telefono cellulare _____, numero telefono fisso _____, numero fax _____ ed indirizzo PEC _____.

3. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile del Contratto, dovrà inoltrare al Committente, con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.

Art. 5 - VALORE DELL'APPALTO

1. Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei Lavori, al netto del ribasso del ____%, come da offerta del Fornitore stesso, è pari ad € ____ +IVA, ed è determinato come segue:

- € ____ +IVA, per l'esecuzione dei lavori;
- € ____ +IVA, per i costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento, ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.. Tale importo, sarà corrisposto al Fornitore in relazione all'effettiva attuazione delle misure di sicurezza previste nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, e verrà corrisposto in proporzione su ogni stato di avanzamento lavori.

2. Il contratto è stipulato con corrispettivo "a corpo" ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. dddd) e 59, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016. L'importo del contratto, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, fatte salve eventuali clausole di revisione dei prezzi previste dalla legge o dal Contratto, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità o qualità delle opere.

3. Il corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dei lavori, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, secondo le condizioni stabilite dal Progetto esecutivo, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del contratto e di tutti i documenti contrattuali.

4. Pertanto, nessun compenso potrà essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Inoltre,

nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata.

5. Le migliorie offerte non comportano alcun aumento del corrispettivo derivante dall'offerta economica presentata, né alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro a carico del Committente, intendendosi comprese nel corrispettivo contrattuale.

6. Il Fornitore dichiara che il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 13. Sulla base di detti calcoli, indagini e stime, il Corrispettivo è remunerativo per il Fornitore.

7. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, il Committente si riserva la facoltà di chiedere - e il Fornitore ha l'obbligo di accettare - agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del Contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

8. Il ribasso percentuale offerto dal Fornitore in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari nell'Elenco prezzi, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art.106 del D.Lgs.50/2016, nonché eventualmente ai lavori in economia.

9. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dal Fornitore se non è disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente

approvata dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art.106 del D.Lgs.50/2016 nonché all'art.8 del D.M. 49/2018.

In caso di varianti sarà redatta ed approvata, ove prevista dalle norme citate, una perizia contenente tutti i patti e condizioni relativi anche ad eventuali nuovi prezzi.

Art. 6 - DURATA CONTRATTUALE

1. Il tempo utile, stabilito per la consegna di tutti i lavori, completamente ultimati a perfetta regola d'arte, è improrogabilmente fissato in 108 giorni non continuativi per lo Stadio Olimpico e in 94 giorni naturali e consecutivi per lo Stadio dei Marmi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale dei lavori, così come riportato all'art.12 del capitolato speciale d'appalto, e nel cronoprogramma allegato al progetto che costituisce parte integrante del contratto.

2. Nello specifico, il termine ultimo è fissato, come segue:

A. Stadio Olimpico: 28 marzo 2024, per tutte le lavorazioni finalizzate allo svolgimento dei Campionati di Atletica 2024 ed agosto 2024 per i lavori di rifacimento della Tribuna Tevere;

B. Stadio dei Marmi : 15 settembre 2023.

3. Il Fornitore dichiara di riconoscere la congruità dei suddetti termini di ultimazione ed, in genere, della tempistica stabilita dal Cronoprogramma e di averne tenuto conto nel formulare la propria offerta.

4. Il Fornitore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma ed a eseguire i lavori secondo le modalità di cui al Progetto, nei tempi e secondo l'ordine di esecuzione di cui al cronoprogramma medesimo.

5. Tutti i lavori relativi allo Stadio Olimpico e allo Stadio dei Marmi saranno

subordinati alla programmazione sia degli eventi sportivi sia delle altre manifestazioni che si svolgeranno in tali siti.

Il Committente si riserva di consegnare al Fornitore e prima dell'inizio dei lavori eventuali modifiche al calendario definitivo delle manifestazioni riportato all'art.12 del capitolato, sulla base del quale verrà aggiornato il cronoprogramma di dettaglio che il Fornitore medesimo dovrà consegnare e rispettare scrupolosamente.

Qualora dovesse essere necessario un riallineamento delle fasi si potranno prevedere, previo accordo con il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della sicurezza per la fase di esecuzione, ulteriori giornate lavorative infrasettimanali sempre subordinate agli eventi o eventuali diversi turni e orari di lavoro senza aggravio di costi per il Committente.

6. [SOLO SE PREVISTA ESECUZIONE ANTICIPATA]

Con verbale del ____ è stata disposta dal Direttore dei lavori la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, come convertito dalla L. n. 120/2020.

Con la firma del Contratto le Parti ratificano tutte le attività eventualmente svolte dalle medesime a decorrere dal _____ sino alla data della stipula.

7. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del Contratto per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021.

8. Il Committente si riserva la facoltà di disporre la sospensione

dell'esecuzione del Contratto nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs.50/2016

9. Il mancato rispetto di ciascun termine di ultimazione lavori di cui al precedente comma 2 determinerà l'applicazione, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, delle penali previste al successivo art. 17.

Art. 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Sono ad esclusivo carico del Fornitore tutti gli adempimenti nonché tutti gli oneri e tutte le spese da intendersi già pienamente remunerati e compensati con il Corrispettivo, occorrenti alla corretta realizzazione delle prestazioni affidate, anche se non espressamente previsti nel Contratto, ma che risultino comunque necessari per la compiuta esecuzione delle stesse, a perfetta regola d'arte, assumendo il Fornitore ogni inerente e conseguente alea.

2. Eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale sono a totale carico del Fornitore.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel progetto esecutivo a base di gara, eventualmente migliorate in Offerta tecnica.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel progetto esecutivo posto a base di gara, comprensivo delle eventuali migliorie offerte e accettate dal Committente, nel Capitolato speciale d'appalto-Parte amministrativa e Parte Tecnica, nell'Offerta tecnica presentata, nel Contratto e negli eventuali Allegati, nonché delle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte del Committente o Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano

specificatamente previste nel presente contratto e nei documenti contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo, ai sensi del successivo art. 18 (“Risoluzione del Contratto”).

4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

5. Durante l’esecuzione dei Lavori, il Fornitore dovrà attenersi scrupolosamente sia alle norme e prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza, messo a disposizione da parte della Committente, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sia alle indicazioni che verranno impartite dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Le violazioni del Piano da parte del Fornitore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

6. Il Fornitore ha l’obbligo, a proprie spese e prima della consegna dei lavori, di redigere e trasmettere il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

Il Fornitore dovrà, altresì, redigere e consegnare al Direttore dei lavori il Programma Esecutivo dei Lavori ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. f) del D.M. n.49/2018, e nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto.

7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e/o prescrizioni di Enti terzi e/o Autorità competenti, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare

pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Committente, assumendosene ogni relativa alea, fatto salvo il riconoscimento di eventuali maggiori oneri interferenziali da valutarsi tramite apposito aggiornamento del PSC.

8. Nell'esecuzione dei Lavori, il Fornitore è tenuto all'osservanza dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11 ottobre 2017.

9. La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle opere oggetto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle Leggi e delle normative vigenti e sarà a totale carico del Fornitore. L'inosservanza di tali obblighi comporterà la risoluzione del Contratto ex articolo 1456 del Codice Civile.

10. Il Fornitore si obbliga a manlevare il Committente da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dalla esecuzione degli interventi e/o dai materiali impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

11. Il Fornitore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nel presente atto e negli atti di gara indicati al precedente art.1, comma 1;

b) utilizzare sistemi e procedure organizzative e tecnologiche idonee all'organizzazione ed esecuzione a regola d'arte dei lavori;

c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Committente di monitorare la conformità

delle forniture alle norme previste nel Contratto e negli atti di gara indicati al precedente art. 1, comma 1;

e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

f) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente;

g) osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

h) comunicare tempestivamente al Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

i) non opporre al Committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alle prestazioni contrattuali;

j) manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

k) realizzare tutti gli approntamenti di sicurezza, nel rispetto del PSC;

l) eseguire l'impianto di cantiere;

j) ottemperare alla fedele esecuzione del progetto e agli ordini impartiti per

quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che i lavori risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al Progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere;

m) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui il Committente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;

n) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs.50/2016;

o) uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico del Committente.

12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi autorizzati.

13. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici del Committente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

14. Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente, per quanto di propria

competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

15. Il Fornitore si obbliga a:

a) dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattuali;

b) garantire le prestazioni contrattuali ne/i luogo/hi indicati nel Capitolato;

16. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Committente ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Committente entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.

17. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente può risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo art. 18 ("Risoluzione del Contratto").

Art. 8 - OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10, e all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 in caso di subappalto (*se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara*).

6. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 18 ("Risoluzione del Contratto"), fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs.50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore -

se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara), il Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore - *se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara*), di cui al periodo precedente, il Committente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs.50/2016 (*se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara*).

9. Se applicabile il Fornitore è tenuto agli adempimenti previsti dall'art. 17-bis, primo comma, del D.Lgs 09 luglio 1997, n. 241 (introdotto dal D.L. n. 124/2019).

10. Il Fornitore si obbliga a:

- fornire al Committente i nominativi dei lavoratori impiegati dal Fornitore e da eventuali suoi terzi contraenti o altre imprese comunque coinvolte nell'esecuzione dei Lavori;
- assolvere nei confronti delle Casse Edili di competenza tutti gli adempimenti

previsti dal C.C.N.L. e dagli Statuti e Regolamenti allo Statuto e Regolamento dell'Ente stesso;

- consentire al Direttore dei lavori, in ogni momento, di prendere visione del Libro Unico del Lavoro, delle comunicazioni obbligatorie ai Centri per l'Impiego relative all'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro, di trasformazione o di proroghe, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, del versamento dei contributi ed in genere nella corretta ed integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali.

Art. 9 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore ha l'obbligo di:

a) comunicare al Committente, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di capacità generale e di idoneità richiesti ai fini della partecipazione alla gara;

b) comunicare al Committente, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art.18 ("Risoluzione del Contratto").

Art. 10 - VERIFICHE ISPETTIVE

1. Il Committente avrà la facoltà di effettuare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, nel corso delle varie fasi dei lavori, controlli sull'andamento dei lavori e sul corretto adempimento di tutti gli obblighi

contrattuali anche in ragione di quanto stabilito nel progetto esecutivo, nel Capitolato speciale d'appalto; le predette verifiche ispettive possono essere eseguite dal Committente anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata del Contratto.

2. Le verifiche ispettive possono riguardare:

- a) le prescrizioni previste nel progetto esecutivo, nonché nel Capitolato speciale d'appalto, al cui inadempimento è collegata l'applicazione di penali;
- b) gli aspetti/requisiti attinenti ai lavori e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;
- c) tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.

3. Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione dei lavori oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

4. E' obbligo del Fornitore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. Il Committente avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché i lavori siano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, il Fornitore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dal Committente.

5. La verifica di conformità sarà svolta dal Committente nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs.50/2016.

6. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se i risultati che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte ed in modo conforme alle prescrizioni del progetto esecutivo; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.

7. Il Committente ove abbia accertato un grave inadempimento contrattuale può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 18 (“Risoluzione del Contratto”).

Art. 11 - LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire i Lavori oggetto del Contratto, in modo conforme, integrabile e congruo con il progetto posto a base di gara e con le normative vigenti, così come modificato/integrato dalla proposta migliorativa presentata in fase di gara.

Art. 12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, né ad utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti contrattuali con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla risoluzione del Contratto, per qualsiasi motivo intervenuta.

3. Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali

subappaltatori (*se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara*)

e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.

5. Il Fornitore, previa comunicazione al Committente, può citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

6. È ammessa altresì la menzione del rapporto contrattuale con il Committente nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in termini tali da non determinare la diffusione di informazioni riservate.

Art. 13 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI

1. Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.

2. Il corrispettivo dovuto rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata del contratto, decorsi i quali, al ricorrere dei presupposti di legge e su richiesta del Fornitore, il Committente potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi dei successivi commi, in applicazione dell'art. 29, comma 1 lett. a) del D.L 4/2022 e dell'art. 106, comma 1, lett. a) primo periodo del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

3. La revisione potrà essere richiesta qualora, in corso di esecuzione, si sia verificata una variazione nel valore dei predetti lavori che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo di contratto in misura non inferiore al cinque per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale. In tal caso, si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5%.

4. Sono escluse dall'adeguamento dei prezzi le prestazioni contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al cinque per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario.

5. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra il Committente ed il Fornitore sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezziari aggiornati di cui al comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 ovvero, nelle more dell'aggiornamento, di quelli previsti dal comma 3 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022.

6. La revisione dei prezzi si applicherà alle sole prestazioni successive alla data di riconoscimento dell'adeguamento, e non avrà alcun effetto sulle prestazioni già eseguite.

7. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

8. A pena di decadenza, il Fornitore presenterà al Committente l'istanza di adeguamento, entro sessanta giorni dall'aggiornamento dei prezziari di cui al comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, esclusivamente per le prestazioni

eseguite nel rispetto dei termini contrattuali.

9. Il Direttore dei lavori verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni dei prezzi, rispetto a quelli documentati dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il Direttore dei lavori verifica, altresì, che l'esecuzione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel contratto.

Art. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà in base a rate di acconto corrisposte per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), che verranno emessi dal Direttore dei Lavori ai sensi del D.M n. 49/2018. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto delle ritenute e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). Rimane inteso che l'ultimo SAL, corrispondente al conto finale, sarà pagato anche se di importo inferiore all'importo minimo del SAL di cui sopra.

2. Qualsiasi pagamento è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC).

3. Contestualmente alla emissione del SAL o comunque non oltre un termine di 7 (sette) giorni dall'adozione del medesimo, il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione, previa verifica della regolarità contributiva del Fornitore e degli eventuali subappaltatori, emette il

conseguente certificato di pagamento.

4. Il Committente provvede al pagamento del predetto certificato entro 60 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore del Fornitore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. L'emissione della fattura potrà essere effettuata al momento dell'adozione del SAL e non è subordinata all'emissione del Certificato di pagamento.

5. La contabilizzazione dei Lavori, effettuata dal Direttore dei lavori, non comporta accettazione dei Lavori stessi, né vincola il Committente in ordine alla quantità e qualità dei Lavori eseguiti. Fino all'approvazione del Collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Committente, pertanto, i pagamenti delle rate in acconto non comportano in alcun modo accettazione dei Lavori

6. E' dovuta al Fornitore una somma, a titolo di anticipazione pari a 20% del valore del Contratto (al netto delle somme non impegnative e vincolanti per il Committente), da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari

finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il recupero dell'anticipazione avverrà progressivamente e in rate costanti in occasione di ciascun SAL.

7. Il pagamento della prima rata di acconto non potrà, comunque, essere effettuato se non dopo la stipula del contratto, e solo dopo l'aver ricevuto l'Ordine di acquisto SAP da parte della Direzione Procurement del Committente.

8. Il pagamento di ogni fattura sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della stessa.

9. In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

10. Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (www.indicepa.gov.it) al Committente, da inserire obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato "Codice Destinatario", è il seguente: **UFEEXY**

11. Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al "Codice Univoco Ufficio", il Fornitore dovrà obbligatoriamente indicare nella fattura elettronica, anche le seguenti

informazioni:

- Codice Identificativo Gara – < CIG >

- Numero Ordine di Acquisto – Oda

- Codice CUP

12. Si precisa che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 del D.L. 50/2017, il Committente rientra nell'ambito di applicazione dello split payment. Pertanto, per tutte le operazioni effettuate nei confronti del Committente, le relative fatture emesse:

a) dovranno riportare l'annotazione "operazione soggetta alla scissione dei pagamenti" ovvero "split payment" - "art. 17-ter D.P.R. 633/72";

b) dovranno esporre l'aliquota e l'ammontare dell'IVA dovuta in fattura, la quale non sarà corrisposta al saldo fattura, ma sarà versata direttamente dal Committente all'Erario.

13. Il Committente si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

a) che non siano trasmesse in modalità elettronica;

b) per le quali si riscontri l'incompletezza e/o l'erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell'indicazione del numero di ODA, CIG e CUP relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG/CUP, mancata indicazione della scissione dei pagamenti ecc.);

c) per le quali si riscontri l'incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell'ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all'ODA; ecc.).

14. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il

caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione delle prestazioni Contrattuali; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 18 ("Risoluzione del Contratto").

15. [NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SIA UN RTI] Nel caso in cui risulti aggiudicatario un RTI, il pagamento sarà effettuato nei confronti della mandataria, che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs.50/2016.

Art. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalle norme richiamate in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione da inviare al Fornitore con Lettera raccomandata A.R. o PEC, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale

ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori (*se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara*) o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. Il Fornitore, il subappaltatore (*se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara*) o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.

6. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori (*se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara*) e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

7. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010 s.m.i., gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, il C.I.G. e, ove previsto, il C.U.P.

8. *(se il subappalto è stato richiesto dal fornitore in sede di gara)* Il Direttore dei lavori verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge.

9. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Direttore dei lavori, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quinto periodo, del D.Lgs.50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge, restando inteso che il Direttore dei lavori si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.

10. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i

veniva/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Art. 16 - TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 17 - PENALI

1. Fatti salvi eventuali periodi di sospensione disposti o autorizzati dal Committente, il mancato rispetto, da parte del Fornitore, di ciascuno dei termini di ultimazione lavori di cui all'art.6.2 del presente Contratto comporta - come stabilito all'art.16 del capitolato - per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, l'applicazione di una penale, da calcolare in misura compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

2. La penale, nella stessa misura percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla direzione dei lavori per la consegna degli stessi;

b) nella fase di inizio dei lavori, per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Esecutore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dal presente capitolato ai fini dell'avvio dei lavori;

c) nella ripresa dei lavori successiva a un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla direzione dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata è disapplicata se il Fornitore, in seguito al successivo andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel cronoprogramma contrattuale.

Il calcolo della penale viene effettuato sulla base dell'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale per i mancati lavori di ripristino è applicata al solo

importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che comportano l'applicazione delle penali stabilite, devono essere contestati al Fornitore per iscritto dal Committente mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

4. In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore deve comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

5. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Committente a giustificare l'inadempienza, il Committente può insindacabilmente applicare al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato speciale d'appalto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. L'applicazione della penale avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente per gli acconti e per i pagamenti a saldo; per il pagamento della penale il Committente potrà altresì, ove occorra, escutere la garanzia definitiva nonché trattenere le somme dagli importi a qualunque titolo dovuti al Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

7. Il Committente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso

inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

9. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 18 ("Risoluzione del Contratto"), fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

10. Il Committente ha facoltà di risolvere, comunque, il contratto per grave inadempimento, anche nel caso in cui non si sia maturato un ritardo che comporti l'applicazione di penale superiore al 10% dell'entità dell'affidamento, quando sia riscontrabile che l'inottemperanza e il mancato rispetto degli obblighi assunti in sede di offerta, provochi un danno per il Committente che si vede realizzata un'opera non rispondente alle caratteristiche tecnico-funzionali e temporali promesse e pattuite.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

b) sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle modificazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo art. 106;

c) sono state superate le soglie fissate dal Committente negli atti di gara nel

caso di modificazioni non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs.50/2016;

d) sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 relativamente alle modificazioni di cui al comma 2 del medesimo art. 106;

e) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della gara, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs.50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara stessa;

f) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della gara, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs 50/2016 e secondo le linee guida A.N.AC.;

g) la gara non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE;

h) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

i) qualora il Fornitore, in esecuzione del presente Contratto, fornisca materiali, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione della gara;

j) qualora il Fornitore, in esecuzione del presente Contratto, offra o fornisca prodotti, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico,

ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione della gara;

k) mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 22 ("Garanzia definitiva") eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;

l) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Committente, ai sensi dell'art. 29 ("Marchi, Brevetti industriali e diritti d'autore");

m) nei casi di cui agli artt. 10 ("Verifiche Ispettive"), 12 ("Obblighi di riservatezza"), 14 ("Fatturazioni e pagamenti"), 15 ("Tracciabilità dei flussi finanziari"), 16 ("Trasparenza"), 17 ("Penali"), 20 ("Subappalto"), 22 ("Garanzia definitiva"), 23 ("Manleve e polizza assicurativa"), 24 ("Divieto di cessione del contratto e dei crediti"), 27 ("Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.LGS. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza"), 29 ("Marchi, Brevetti industriali e diritti d'autore"), 31 ("Tutela della privacy e trattamento dei dati personali") del presente atto, nonché in ogni altra ipotesi prevista dal presente Contratto, dal Capitolato speciale d'appalto;

n) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'art. 17 ("Penali") del presente Contratto;

o) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R. n. 445/2000;

p) qualora il Fornitore disattenda gli obblighi contrattuali richiamati dal capitolato speciale d'appalto;

q) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

2. Il Committente deve risolvere il Contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

c) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Inoltre, il Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla

preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge n. 114 del 2014.

3. Il Committente, quando accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, il Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, il Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi del presente articolo, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di

raccomandata A/R. dal Committente, per porre fine all'inadempimento, il Committente ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto, ai sensi del presente articolo, e di incamerare definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

6. Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

7. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il Committente avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 19 - RECESSO

1. Le Parti convengono che il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a)** giusta causa,
- b)** reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la

ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs.50/2016;

b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

2. Inoltre, il Committente può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Committente stesso, che incidano sull'esecuzione del Contratto.

3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, il Committente potrà recedere dal Contratto, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte del Committente delle prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

Art. 20 - SUBAPPALTO

[SE IL SUBAPPALTO NON È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA]

1. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto non è

ammesso il ricorso al subappalto, non avendo il Fornitore dichiarato, in sede di gara, di volersi avvalere di tale facoltà.

2. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati al Direttore dei lavori prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA]

3. Il Fornitore, ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al ____% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- _____

4. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Resta fermo che, ai sensi di quanto disposto dall'art.105, comma 1, del D.Lgs.50/2016, non può essere affidata a terzi in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. inoltre, non potrà essere affidata in subappalto l'esecuzione delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove sia stato previsto negli atti di gara.

5. Il Fornitore si impegna a trasmettere al Direttore dei lavori, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto

del subappalto:

a) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

b) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla Lettera di invito, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

c) dichiarazione del Fornitore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore;

d) se del caso, documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

6. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

7. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Committente revocherà l'autorizzazione.

8. Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o

le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.

9. Per le prestazioni affidate in subappalto:

a) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il Direttore dei lavori provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

10. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti del Committente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

11. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti del Committente dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe

imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

12. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette al Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

13. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lettere a) e c), del D.Lgs.50/2016.

14. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016.

15. Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del Direttore dei lavori, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei

confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

16. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

17. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte del subappaltatore, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione ovvero, ove consentito, la sostituzione dello stesso.

18. In caso di inadempimento da parte del Committente agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi del precedente art. 18 ("Risoluzione del Contratto"), salvo il diritto al risarcimento del danno.

19. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs.50/2016. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati al Direttore dei lavori prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

20. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

21. Il Committente provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

Art. 21 - SUBCONTRATTO

1. Nel caso in cui il Fornitore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Direttore dei lavori, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- a) il nome del sub-contraente;
- b) l'importo del sub-contratto;
- c) l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

2. Il Fornitore deve inoltre comunicare al Direttore dei lavori le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 22 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ (_____/00) in favore del Committente.

2. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente, fermo restando quanto previsto nell'art. 18 ("Risoluzione del Contratto"), ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

3. La garanzia copre, altresì, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento agli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:

a) l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Fornitore;

b) il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del Contratto.

4. La garanzia opera nei confronti del Committente a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

5. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti del Committente verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

6. La garanzia cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante del relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

7. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.

8. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente, pena la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del precedente art. 18("Risoluzione del Contratto").

Art. 23 - MANLEVE E POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Fornitore assume la responsabilità per i danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. A fronte di tali obblighi, il Fornitore ha stipulato apposita Polizza CAR per un importo non inferiore all'importo del Contratto.

2. Il Fornitore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, derivante e/o connesso, causato al Committente e/o a terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se materialmente eseguite da terzi.

3. A tal fine, la polizza di cui al precedente comma 1 assicura, altresì, il Committente dal rischio di responsabilità civile verso terzi (RCT) in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per un massimale non inferiore a € 1.500.000,00.

4. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei

lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne il Committente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il Contratto si risolve di diritto, ai sensi del successivo art. 18 (“Risoluzione del Contratto”), con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

6. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalle suddette polizze e/o per danni eccedenti i massimali assicurati di dette polizze, manlevando il Committente da qualunque responsabilità e/o pretesa di terzi avanzata nel corso dei lavori nonché successivamente in dipendenza degli stessi.

7. Qualora il Fornitore non provveda al pagamento del premio assicurativo, il Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, ferma restando la possibilità del Committente di incamerare la garanzia definitiva a copertura di quanto versato e di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.

8. Ai sensi dell’articolo 45 del Capitolato speciale di appalto, il Fornitore si impegna a costituire una polizza indennitaria di periodo pari a quanto offerto dallo stesso in sede di offerta, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi e che tenga indenne il Committente da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, fatta salva eventuale espressa autorizzazione del Committente. In tale ipotesi, si applica la disciplina di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 nonché le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del precedente art. 18 ("Risoluzione del Contratto").

Art. 25 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 26 - SCIOPERO DEL PERSONALE

1. In caso di sciopero del personale il Fornitore dovrà porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle prestazioni oggetto del Contratto.

2. In caso di inottemperanza il Committente può procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al

Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

3. Ogni sciopero dovrà essere comunicato dal Fornitore al Committente con un anticipo di almeno 7 giorni.

Art. 27 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs.231/2001 e della L. n. 190/2012.

2. Il Fornitore dichiara di avere preso visione dei seguenti documenti consultabili sul sito internet del Committente: Codice etico, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012, Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.Lgs.231/2001, iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ove adottati dal Committente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai

precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del precedente art. 18 (“Risoluzione del Contratto”)

Art. 28 - ONERI E TASSE

1. Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, saranno a completo carico del Fornitore tutti gli oneri di carattere tributario inerenti e conseguenti al Contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali (se previste), nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all’inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.

Art. 29 - MARCHI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE

1. Il Fornitore prende atto ed accetta che il Contratto non consente in alcun modo l’utilizzazione da parte dello stesso dei marchi e dei segni distintivi del Committente.

2. Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d’autore e si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, obbligandosi, pertanto, a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

3. Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il

Committente è tenuto ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al precedente comma 2 promossa nei confronti del Committente, lo stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del precedente art. 19 ("Risoluzione del Contratto"), recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni rese.

Art. 30 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO DEL FORNITORE

1. Al presente Contratto si applica la legge vigente nella Repubblica italiana.

2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

3. Il domicilio eletto ad ogni fine contrattuale dal Fornitore è quello riportato in epigrafe.

4. In nessun caso il Fornitore potrà sospendere, ritardare o interrompere la regolare esecuzione delle prestazioni, in dipendenza di qualsivoglia contestazione e/o controversia che possa insorgere con il Committente, fatta salva la possibilità del Fornitore di formulare al Committente riserva formale, secondo le modalità previste al Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 31 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/16 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati” afferenti il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato Regolamento.

2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/16 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

3. La base giuridica del trattamento è costituita dal contratto stesso; il Committente tratterà i dati forniti per la sua gestione ed esecuzione economico amministrativa, nonché per l’adempimento degli obblighi legali allo stesso connessi e per fini di studio e statistici.

4. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, in adempimento agli obblighi di legge, i dati di contratto ed alcuni dati personali forniti (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo sede, indirizzo posta elettronica) saranno pubblicati all’interno del sito web della Società in apposite sezioni dedicate.

5. Per l’ipotesi in cui l’esecuzione delle obbligazioni per cui è contratto comporti l’affidamento da parte del Committente al Fornitore di attività di trattamento di dati personali lo stesso è nominato “Responsabile del Trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR assumendo i compiti e le funzioni proprie di tale attribuzione secondo il disposto del Regolamento stesso.

Art. 32 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi eventuali Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti.
2. Ogni modifica al presente atto ed ai suoi eventuali Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
3. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.
4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti.

Sport e salute S.p.A.

Il Fornitore

Il Presidente e Amministratore

Il Rappresentante legale

delegato

Avv. Vito Cozzoli

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate]

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate]

ALLEGATO AL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PISTE DI ATLETICA LEGGERA DELLO STADIO OLIMPICO E DELLO STADIO DEI MARMI PER GLI EUROPEI DI ATLETICA LEGGERA ROMA 2024. R.A. 023/23/PN
CIG: 96743305AB - CUP: J84J22000930001

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli di seguito elencati:

Art. 5 - VALORE DELL’APPALTO; Art. 6 - DURATA CONTRATTUALE;
Art. 7 - OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL FORNITORE;
Art. 8 - OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO; Art. 9 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE; Art. 10 - VERIFICHE ISPETTIVE; Art. 12 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA;
Art. 13 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI; Art. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI; Art. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI; Art. 16 – TRASPARENZA; Art. 17– PENALI; Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO; Art. 19 - RECESSO; Art. 20 – SUBAPPALTO; Art. 21 – SUBCONTRATTO; Art. 22- GARANZIA DEFINITIVA; Art. 23 -

MANLEVE E POLIZZA ASSICURATIVA - Art. 24 - DIVIETO DI
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI; Art. 27 - MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001
– CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA; Art.29 -MARCHI, BREVETTI
INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE Art. 30 - FORO COMPETENTE E
DOMICILIO DEL FORNITORE.

Il Fornitore

Roma

Il Rappresentante legale

li _____

[Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate]